



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0069/2014

30.1.2014

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Bart Staes

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	34
PROCEDURA.....	38

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0516),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0217/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0069/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti¹³ fissa gli obblighi che regolano le

Emendamento

(1) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti¹³ fissa gli obblighi che regolano le

¹ (GU ...).

spedizioni di rifiuti sia all'interno dell'Unione sia tra gli Stati membri e i paesi terzi, allo scopo di tutelare l'ambiente. Sono state *tuttavia* riscontrate *delle differenze* nel modo in cui le autorità *competenti* dei vari Stati membri garantiscono l'effettiva applicazione del regolamento e conducono le ispezioni, anche a causa del regolamento stesso, carente di disposizioni chiare su questi aspetti.

¹³ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

spedizioni di rifiuti sia all'interno dell'Unione sia tra gli Stati membri e i paesi terzi, allo scopo di tutelare l'ambiente. *Le ispezioni coordinate realizzate negli Stati membri tra il 2003 e il 2010 hanno evidenziato che una quota compresa tra il 20% e il 51% delle spedizioni di rifiuti ispezionate era illegale.* Sono state riscontrate *divergenze e lacune significative* nel modo in cui le *pertinenti* autorità dei vari Stati membri garantiscono l'effettiva applicazione del regolamento e conducono le ispezioni, anche a causa del regolamento stesso, carente di disposizioni chiare *e specifici obblighi* su questi aspetti.

¹³ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

Motivazione

È importante fare riferimento al numero molto elevato di spedizioni illegali regolarmente riscontrato negli ultimi anni, così da sottolineare la necessità di modifiche legislative.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Un'efficace applicazione del regolamento e altrettanto efficaci ispezioni delle spedizioni di rifiuti permetterebbero non solo di prevenire le gravi conseguenze sull'ambiente e sulla salute che derivano dalle spedizioni illegali di rifiuti, ma comporterebbero anche risparmi elevati, oltre a tradursi in vantaggi economici diretti per gli Stati membri e per le imprese che rispettano la normativa.

Motivazione

Secondo uno studio della Commissione*, un tasso di spedizioni illegali dell'1% corrisponde a un totale di 2,8 milioni di tonnellate all'anno. Un tasso del 25%, come rilevato nell'ultima relazione d'ispezione, si traduce in un totale di 70 milioni di tonnellate di spedizioni illegali all'anno. Al di là dei gravi effetti sulla salute e sull'ambiente, i tassi elevati di spedizioni illegali danneggiano le attività legali di trattamento e smaltimento dei rifiuti. È stato riscontrato che una completa attuazione della legislazione unionale in materia di rifiuti permetterebbe un risparmio di 72 miliardi di euro all'anno in tutta l'Unione. L'applicazione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti è una condizione indispensabile per ottenere tali benefici.

* "Implementing EU Waste Legislation for Green Growth" ("Attuazione della normativa UE sui rifiuti per la crescita verde"), DG ENV, 29 novembre 2011,

<http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf>

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Per determinare le risorse necessarie da destinare alle ispezioni delle spedizioni e impedire che i rifiuti prendano di fatto vie illecite occorre pianificare a dovere le ispezioni. Le disposizioni sulle misure di esecuzione e sulle ispezioni contenute nell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006 **devono** pertanto essere rafforzate per garantire una pianificazione regolare e coerente delle ispezioni. La pianificazione **deve** comprendere una serie di elementi fondamentali, tra cui valutazione dei rischi, strategie, obiettivi, priorità, numero e tipo di ispezioni in programma, ripartizione dei compiti, mezzi di cooperazione tra le autorità **e formazione degli ispettori**.

Emendamento

(2) Per determinare le risorse **e l'efficienza** necessarie da destinare alle ispezioni delle spedizioni **negli Stati membri** e impedire che i rifiuti prendano di fatto vie illecite occorre pianificare a dovere le ispezioni. Le disposizioni sulle misure di esecuzione e sulle ispezioni contenute nell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006 **dovrebbero** pertanto essere rafforzate per garantire **un approccio sistematico ai fini di** una pianificazione **e di un'attuazione** regolare e coerente delle ispezioni. La pianificazione **dovrebbe** comprendere una serie di elementi fondamentali, tra cui **analisi**, valutazione dei rischi, strategie, obiettivi, priorità, numero e tipo di ispezioni in programma, **impianti di raccolta, deposito e cernita dei rifiuti**, ripartizione dei compiti, mezzi di cooperazione tra le autorità, **nonché formazione e qualificazione degli**

organismi di controllo e di ispezione. Tuttavia, l'unica via possibile per realizzare progressi concreti sul fronte della prevenzione delle spedizioni illegali è la corretta attuazione dei piani, unita a una solida attività di esecuzione da parte degli Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Per promuovere l'accesso del pubblico all'informazione ambientale ai sensi della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus), approvata a nome dell'Unione dalla decisione del Consiglio 205/370/CE^{1bis}, è opportuno migliorare il livello e la qualità dell'informazione fornita al pubblico. I piani d'ispezione e i relativi esiti, gli eventuali provvedimenti correttivi ingaggiati dalle autorità competenti a seguito di tali ispezioni, i nomi degli operatori coinvolti nelle spedizioni illegali come pure le sanzioni comminate dovrebbero essere messi permanentemente a disposizione del pubblico, anche per via elettronica.

^{1 bis} *Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).*

Motivazione

È importante ricordare la convenzione di Århus che, tra le altre cose, mira a promuovere l'accesso alle informazioni ambientali. I piani d'ispezione, come pure i risultati delle ispezioni e le misure successive, dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico. Ciò è importante per garantire l'elaborazione di piani adeguati e per agevolare la cooperazione tra gli Stati membri. Dal momento che i piani non contengono informazioni sensibili, dovrebbero essere sempre disponibili al pubblico, non solo su richiesta. Ciò riduce inoltre il carico di lavoro degli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nell'Unione vigono norme divergenti quanto alla possibilità che le autorità **competenti** degli Stati membri esigano prove dai presunti esportatori di rifiuti illegali ai fini della verifica della legalità delle spedizioni. Tali prove possono riguardare il fatto che una determinata sostanza o un determinato oggetto costituisca un "rifiuto", ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006, oppure che tale rifiuto venga destinato a impianti operanti secondo metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 del regolamento. È opportuno pertanto che l'articolo 50 del regolamento preveda la possibilità che le autorità **competenti** degli Stati membri esigano prove **dai presunti** esportatori di rifiuti **illegali** in modo da verificare la legalità delle spedizioni.

Emendamento

(3) Nell'Unione vigono norme divergenti quanto **al potere e** alla possibilità che le **pertinenti** autorità degli Stati membri esigano prove dai presunti esportatori di rifiuti illegali ai fini della verifica della legalità delle spedizioni **e al potere di tali autorità di agire in tal senso**. Tali prove possono riguardare il fatto che una determinata sostanza o un determinato oggetto costituisca un "rifiuto" ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006, **che la spedizione di rifiuti rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 36** oppure che tale rifiuto sia destinato a impianti operanti secondo metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 del regolamento. È opportuno pertanto che l'articolo 50 del regolamento preveda la possibilità che le autorità **pertinenti** degli Stati membri esigano prove **dagli** esportatori di rifiuti in modo da verificare la legalità delle spedizioni. **Qualora l'esportatore non sia in grado di fornire le prove richieste, la spedizione dovrebbe essere considerata illegale.**

Motivazione

Dal momento che la verifica della legalità delle spedizioni coinvolge non solo le autorità

competenti, ma anche la polizia e le autorità doganali, è più opportuno parlare di autorità pertinenti.

Le autorità, inoltre, dovrebbero avere la facoltà di esigere prove della natura dei rifiuti onde garantire il rispetto del divieto di esportazione.

Non è opportuno limitare le verifiche ai casi di "presunta spedizione illegale". Ciò potrebbe pregiudicare le ispezioni nel loro insieme. Gli agenti di polizia deputati al controllo del traffico possono verificare i documenti di chiunque, non solo dei presunti trasgressori. Lo stesso dovrebbe valere per le autorità per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Poiché all'origine delle spedizioni illegali di rifiuti vi sono spesso impianti non controllati di raccolta, deposito e cernita, **occorre** introdurre obblighi di ispezione per tali siti.

Emendamento

(4) Poiché all'origine delle spedizioni illegali di rifiuti vi sono spesso impianti non controllati di raccolta, deposito e cernita, **è opportuno** introdurre obblighi di ispezione per tali siti. ***È altresì opportuno che la Commissione valuti la possibilità di introdurre a livello di Unione un sistema di certificazione degli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi, presentando eventualmente una proposta in merito.***

Motivazione

Un riciclaggio di elevata qualità è fondamentale per il recupero di materie prime secondarie e per il trattamento ecocompatibile dei rifiuti pericolosi. Il regolamento presuppone che la qualità di trattamento dei rifiuti sia omogenea in tutta l'UE. Ciò non è esatto. Un sistema di certificazione a livello unionale contribuirebbe a migliorare i livelli. Inoltre, un miglior monitoraggio e una migliore tracciabilità dei flussi di rifiuti contribuiranno a evitare le spedizioni illegali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Le spedizioni illegali di rifiuti possono avere gravi ripercussioni ambientali e sanitarie, causare distorsioni nel mercato interno e una notevole perdita di risorse. È opportuno che gli Stati membri riconoscano la gravità di tali implicazioni e che, oltre ad applicare le misure di controllo, sanzionino e sospendano le attività delle persone fisiche e giuridiche che favoriscono le spedizioni illegali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6

(6) Occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato ***al fine di adottare*** disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(6) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'adeguamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico, l'adozione di condizioni e obblighi in relazione agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva e l'adozione di*** disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. ***Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Motivazione

La Commissione ha proposto soltanto un parziale allineamento delle attuali disposizioni in materia di comitatologia all'articolo 290 del TFUE, dato che l'allineamento del resto, vale a dire degli allegati, è proposto nel quadro della cosiddetta proposta "omnibus". Tuttavia, ciò si traduce in due allineamenti parziali e non coordinati. È preferibile allineare l'intero regolamento con il presente atto modificativo piuttosto che allineare alcune parti in questa sede e altri attraverso la proposta "omnibus".

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}.

^{1 bis} *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

Motivazione

L'emendamento è necessario data l'introduzione di due nuovi atti di esecuzione, cfr. considerando successivo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) È opportuno utilizzare la procedura di esame per l'adozione di una tabella di conversione tra i codici doganali e i codici dei rifiuti utilizzati negli allegati III – V del regolamento (CE) n. 1013/2006 e per l'adozione di un protocollo armonizzato per la raccolta, la registrazione e la comunicazione dei dati sull'attuazione del presente regolamento e sulle sanzioni in caso di violazioni.

Motivazione

La procedura per il nuovo atto di esecuzione deve essere specificata.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) La Commissione dovrebbe introdurre e mantenere una banca dati delle spedizioni illegali di rifiuti all'interno dell'Unione europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La Commissione **può** adottare orientamenti volti a precisare l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento; orientamenti volti a precisare l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento; orientamenti sulla cooperazione tra le autorità competenti in

(8) La Commissione **dovrebbe** adottare orientamenti volti a precisare **le metodologie di calcolo della garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente come stabilito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1013/2006;** l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1,

merito alle spedizioni illegali; ulteriori orientamenti sull'uso delle lingue; ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del titolo II del regolamento, in relazione alla loro applicazione alle esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e attraverso l'Unione.

lettera g), del regolamento; orientamenti volti a precisare l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento; orientamenti sulla cooperazione tra le autorità competenti in merito alle spedizioni illegali; ulteriori orientamenti sull'uso delle lingue e ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del titolo II del regolamento, in relazione alla loro applicazione alle esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e attraverso l'Unione; ***orientamenti su cosa costituiscano le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e orientamenti su come svolgere una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 2 bis, lettera b) del regolamento (CE) n. 1013/2006.***

Motivazione

La valutazione d'impatto ha evidenziato che una combinazione di obblighi giuridici e orientamenti avrebbe il migliore impatto economico, sociale e ambientale con i minori costi netti. L'adozione di orientamenti dovrebbe quindi essere vincolante.

Un recente audit coordinato sull'attuazione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti ha messo in luce ampie discrepanze tra gli otto paesi rispetto a come sono sanzionate le violazioni; inoltre, secondo detto audit, la maggior parte dei paesi ricorre alle sanzioni solo in maniera limitata.

La valutazione dei rischi è un elemento centrale per la pianificazione delle ispezioni; pertanto, sarebbe utile disporre di orientamenti in tal senso.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 2 – paragrafo 36

Testo della Commissione

"36. "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati

Emendamento

"36. "riutilizzo": il riutilizzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

concepiti.";

** Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3."*

Motivazione

In linea con definizioni analoghe nel regolamento sulle spedizioni di rifiuti, risulta più opportuna una definizione dinamica che faccia riferimento a quella disponibile nella direttiva quadro sui rifiuti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 2 – paragrafo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

"36 bis. "ispezione": le azioni intraprese da parte o per conto delle autorità pertinenti al fine di verificare se uno stabilimento, un'impresa, un intermediario, un commerciante, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero e smaltimento si conformino agli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento."

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 59 riguardo a condizioni e obblighi supplementari relativi agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva."

Motivazione

In questo modo si include nell'allineamento la misura di esecuzione di cui all'articolo 59, paragrafo 2 ter, dell'attuale regolamento, assente nella proposta della Commissione. Le condizioni e gli obblighi supplementari relativi agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva sono ancora pertinenti, pertanto la Commissione deve mantenere la possibilità di agire al riguardo mediante atti delegati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in virtù della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche***, ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. In tali casi possono essere adottate misure organizzative riguardo al flusso dell'interscambio elettronico dei dati.

Emendamento

(1 quater) All'articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in virtù della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. In tali casi possono essere adottate misure organizzative riguardo al flusso dell'interscambio elettronico dei dati.

Non appena adottate le disposizioni tecniche e organizzative relative

all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 sono trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in virtù della direttiva 1999/93/CE, ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza.

* GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

* *Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche* (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12)."

Motivazione

L'interscambio elettronico dei dati agevolerebbe enormemente il lavoro delle amministrazioni. Una volta adottate le relative disposizioni tecniche e organizzative, la trasmissione elettronica dei documenti pertinenti deve diventare obbligatoria.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 59 riguardo alle disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni.

Emendamento

5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 59 riguardo alle disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni **entro il... ***.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 59 riguardo all'aggiornamento di tali disposizioni tecniche e organizzative.

* *GU: inserire la data: 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*

Motivazione

Lo scambio di dati elettronici è di importanza essenziale per migliorare la cooperazione tra gli Stati membri. È pertanto opportuno fissare una chiara scadenza per i requisiti tecnici e organizzativi per la messa in opera concreta dello scambio di dati elettronici. Dal momento che la Commissione sta già lavorando in questo senso e prevede di avere dei risultati per l'inizio del 2014, si presume che il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sia sufficiente per consentire lo svolgimento del lavoro in questione. Occorre inoltre conferire alla Commissione il potere di aggiornare tali disposizioni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l'altro, ispezioni di stabilimenti e imprese a norma dell'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti¹⁴, nonché controlli a campione delle spedizioni di rifiuti o del relativo recupero o smaltimento.**"

¹⁴ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

Emendamento

"2. Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l'altro, ispezioni di stabilimenti e imprese a norma dell'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, **compresi intermediari e commercianti, nonché ispezioni delle** spedizioni di rifiuti **e del** relativo recupero o smaltimento.";

¹⁴ *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti* (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Motivazione

È opportuno che siano inclusi anche i commercianti e gli intermediari, citati all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE. Modifica conseguente alla nuova definizione delle ispezioni. Gli Stati membri dovrebbero ispezionare sia le spedizioni di rifiuti che il relativo recupero e smaltimento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 50 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

"2 bis. Gli Stati membri **garantiscono che le rispettive autorità competenti predispongano** piani di ispezione volti ad accertare l'adempimento del presente regolamento. I piani coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro e si applicano a tutte le ispezioni **delle spedizioni di rifiuti** eseguite a norma del paragrafo 2, **ivi comprese le ispezioni di stabilimenti e imprese, dei trasporti stradali e ferroviari e delle partite nei porti**. Nei piani figurano i seguenti elementi:

- a) la strategia e gli obiettivi che informano le ispezioni delle spedizioni di rifiuti, con riferimento alle risorse necessarie in termini di personale, finanze e altro;
- b) una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto di dati investigativi, come quelli ricavati da indagini di polizia e da analisi dell'attività criminale;
- c) le priorità e la spiegazione di come esse sono state stabilite in base alle strategie, agli obiettivi e alla valutazione dei rischi;
- d) informazioni sul numero e sul tipo di ispezioni che si prevede eseguire nei siti di destinazione dei rifiuti, nei trasporti stradali e ferroviari e sulle partite nei porti;

Emendamento

"2 bis. Gli Stati membri **predispongono** piani di ispezione volti ad accertare l'adempimento del presente regolamento. I piani coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro e si applicano a tutte le ispezioni eseguite a norma del paragrafo 2. Nei piani figurano i seguenti elementi:

- a) la strategia e gli obiettivi che informano le ispezioni delle spedizioni di rifiuti, con riferimento alle risorse necessarie in termini di personale, finanze e altro;
- b) una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, **ove pertinente**, di dati investigativi, come quelli ricavati da indagini di polizia e da analisi dell'attività criminale; **i particolare della valutazione dei rischi sono presentati in modo da evitare di compromettere le fonti dei dati investigativi;**
- c) le priorità e la spiegazione di come esse sono state stabilite in base alle strategie, agli obiettivi e alla valutazione dei rischi;
- d) informazioni sul numero e sul tipo di ispezioni che si prevede **di** eseguire **negli stabilimenti, nelle imprese, sugli intermediari e i commercianti a norma dell'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE**, nei siti di destinazione dei rifiuti, nei trasporti stradali, **aerei, per vie navigabili e**

e) la ripartizione dei compiti tra le autorità coinvolte nelle ispezioni delle spedizioni di rifiuti;

f) i mezzi di cooperazione tra le varie autorità coinvolte nelle ispezioni; e

g) una valutazione dei bisogni formativi degli ispettori *in materia di aspetti tecnici o giuridici della gestione dei rifiuti e delle spedizioni di rifiuti*, nonché le disposizioni prese per garantire programmi regolari di formazione.

I piani sono riesaminati almeno una volta all'anno e, se necessario, aggiornati. Il riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi dei piani.

I piani sono resi pubblici dall'autorità competente a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹⁵."

ferroviari e sulle partite nei porti, *incluso il numero di controlli fisici che si prevede di eseguire sugli impianti e sulle spedizioni di rifiuti*;

e) la ripartizione dei compiti tra le autorità coinvolte nelle ispezioni delle spedizioni di rifiuti;

f) i mezzi di cooperazione tra le varie autorità coinvolte nelle ispezioni;

g) una valutazione dei bisogni formativi degli ispettori *in materia di ispezioni*, nonché le disposizioni prese per garantire programmi regolari di formazione, *nonché*

g bis) informazioni su come riferire preoccupazioni o irregolarità a un'autorità pertinente.

I piani prevedono un numero minimo di controlli fisici sugli impianti e sulle spedizioni di rifiuti in linea con la strategia e gli obiettivi adottati e con la valutazione dei rischi effettuata. I piani non devono contenere dettagli relativi alla programmazione operativa.

I piani sono riesaminati almeno una volta all'anno e, se necessario, aggiornati. Il riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi dei piani.

Gli Stati membri garantiscono che i piani siano resi permanentemente pubblici, anche per via elettronica.

Gli Stati membri garantiscono che l'esito delle ispezioni realizzate in conformità dei piani di cui al presente articolo, le eventuali azioni correttive intraprese dalle autorità pertinenti a seguito di tali ispezioni, i nomi degli operatori coinvolti nelle spedizioni illegali come pure le

sanzioni comminate siano permanentemente a disposizione del pubblico, anche per via elettronica.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 50 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. ***I controlli*** delle spedizioni possono aver luogo in particolare:

a) nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;

b) nel luogo di destinazione ed essere effettuati con il destinatario o l'impianto;

c) alle frontiere ***della Comunità***; e/o

d) durante la spedizione nel territorio ***della Comunità***.

Emendamento

b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo in particolare:

a) nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;

a bis) presso gli impianti di raccolta, deposito e cernita;

b) nel luogo di destinazione ed essere effettuati con il destinatario o l'impianto;

c) alle frontiere ***dell'Unione***; e/o

d) durante la spedizione nel territorio ***dell'Unione.***"

(L'originaria lettera b) diventa lettera c), l'originaria lettera c) diventa lettera d) e l'originaria lettera d) diventa lettera e))

Motivazione

Allineamento con il nuovo articolo 50, paragrafo 2, e con il considerando 4 come proposto dalla Commissione. La possibilità di effettuare controlli presso gli impianti di raccolta, deposito e cernita deve essere esplicitamente aggiunta all'elenco dei luoghi dove possono essere effettuate le ispezioni delle spedizioni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 50 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. ***I controlli sulle*** spedizioni comprendono ***la verifica*** di documenti, l'accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

Emendamento

b ter) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le ispezioni delle spedizioni comprendono ***il controllo*** di documenti, l'accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti."

Motivazione

Modifica conseguente alla nuova definizione delle ispezioni.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 50 – paragrafo 4 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione

"4 bis. ***L'autorità competente, per accertare che una spedizione non contenga rifiuti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, può:***

i) ***verificare che sia stata prevista un'adeguata protezione della spedizione dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico; e***

ii) ***nel caso di sospetta spedizione illegale,***

Emendamento

"4 bis. ***Fatta salva la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, per accertare se una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna sia o meno un rifiuto, le autorità pertinenti possono chiedere alla persona fisica o giuridica che detiene o organizza la spedizione della sostanza o dell'oggetto di:***

i) ***presentare una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà della sostanza o dell'oggetto, in cui si dichiara che tale sostanza o oggetto sono destinati al riutilizzo; oppure***

ii) ***presentare documenti che attestino che***

chiedere alla persona incaricata della spedizione di presentare una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà della sostanza o dell'oggetto, in cui si dichiara che tale sostanza o oggetto sono destinati al riutilizzo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 36, e di dimostrarne la perfetta funzionalità."

la sostanza o l'oggetto non costituisce un rifiuto o che ha cessato di essere tale conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

Se necessario, le autorità pertinenti possono chiedere a tali persone di dimostrare la perfetta funzionalità della sostanza o dell'oggetto.

Le autorità pertinenti possono altresì verificare che sia stata prevista un'adeguata protezione della sostanza o dell'oggetto dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico, segnatamente mediante un imballaggio sufficiente e un adeguato accatastamento del carico.

** Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38)."*

Motivazione

Si chiarisce che le autorità pertinenti devono avere il diritto di controllare qualunque spedizione, sia essa un rifiuto oppure no, e non solo i casi di presunta spedizione illegale, poiché ciò potrebbe pregiudicare la finalità stessa delle ispezioni.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 50 – paragrafo 4 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis bis. Al fine di accertare che una spedizione non contenga i rifiuti di cui all'articolo 36, l'autorità pertinente può chiedere al detentore o al notificatore dei

rifiuti di presentare prove documentali circa la natura dei rifiuti nonché un contratto, una lettera o un altro documento firmato dall'impianto di recupero del paese di destinazione in cui si precisano i metodi, le tecnologie e le norme da esso applicati per trattare i rifiuti."

(L'emendamento inserisce un nuovo paragrafo 4 bis bis, che diventa il nuovo paragrafo 4 ter; il paragrafo 4 ter della proposta della Commissione diventa il nuovo paragrafo 4 quater ma per il resto rimane immutato.)

Motivazione

Le autorità pertinenti devono inoltre avere il diritto di controllare la natura dei rifiuti così da garantire che il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e di altro tipo di cui all'articolo 36 sia stato rispettato.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 50 – paragrafo 4 ter

Testo della Commissione

4 ter. ***L'autorità competente***, per accertare che una spedizione sia destinata a operazioni di recupero conformi all'articolo 49, ***può, in caso di sospetta spedizione illegale, chiedere alla persona incaricata della spedizione*** di presentare un contratto, una lettera o un altro documento firmato dall'impianto di recupero del paese di destinazione in cui si precisano i metodi, le tecnologie e le norme da esso applicati per trattare i rifiuti.

Emendamento

4 ter. ***Le autorità pertinenti***, per accertare che una spedizione sia destinata a operazioni di recupero conformi all'articolo 49, ***possono chiedere al detentore, al notificatore o al rappresentante legale del destinatario*** di presentare un contratto, una lettera o un altro documento firmato dall'impianto di recupero del paese di destinazione in cui si precisano i metodi, le tecnologie e le norme da esso applicati per trattare i rifiuti. ***L'autorità pertinente può esigere che tale contratto, lettera o altro documento sia approvato dall'autorità competente di destinazione.***

Per le spedizioni di rifiuti elencati nell'allegato III al presente regolamento il contratto, la lettera o altro documento deve indicare se l'impianto di recupero è l'impianto finale di recupero o se è un

impianto di deposito o di recupero intermedio. Nei casi in cui la spedizione di rifiuti elencati nell'allegato III sia destinata a un impianto di deposito o di recupero intermedio, le autorità pertinenti possono esigere che il detentore, il notificatore o il rappresentante legale del destinatario presentino un contratto, una lettera o altro documento, firmato dall'impianto di deposito o di recupero intermedio, in cui si attesta che i rifiuti saranno spediti solo a impianti che possano dimostrare che tali rifiuti saranno gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell'articolo 49 durante l'intera spedizione, compreso il recupero finale. Le autorità pertinenti possono esigere che tale contratto, lettera o altro documento sia approvato dall'autorità competente di destinazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 50 – paragrafi 4 ter bis e 4 ter ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

"4 ter bis. Per accertare che una spedizione sia conforme al presente regolamento, le autorità pertinenti possono richiedere qualsiasi altra prova documentale rilevante, in particolare dal detentore, dal notificatore o dal rappresentante legale del destinatario.

4 ter ter. In assenza di prove come richiesto a norma dei paragrafi 4 bis, 4 bis bis, 4 ter e 4 ter bis, o in assenza di un'adeguata protezione della sostanza o dell'oggetto dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico come previsto dal paragrafo 4 bis, le autorità pertinenti presumono che il carico costituisca una spedizione illegale.

In tali circostanze le autorità pertinenti informano senza indugio le autorità competenti del proprio Stato membro, le quali:

- a) informano immediatamente l'autorità competente di spedizione e quella destinataria, nonché*
- b) immobilizzano la sostanza o l'oggetto fino a quando l'autorità competente di spedizione o di destinazione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese nel quale la sostanza o l'oggetto è immobilizzato. Ove l'autorità competente non decida altrimenti, il carico sarà trattato conformemente agli articoli 24 e 25."*

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quater

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 50 – paragrafo 4 ter quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"4 ter quater. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione, entro e non oltre il ...:*

a) una tabella di conversione tra i codici doganali e i codici dei rifiuti utilizzati negli allegati III – V del presente regolamento;

b) un protocollo armonizzato per la raccolta, la registrazione e la comunicazione dei dati sull'attuazione del presente regolamento e sulle sanzioni in caso di violazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2."

**GU: si prega di inserire la seguente data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente*

regolamento.

Motivazione

Un recente audit coordinato sull'attuazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti ha evidenziato che tale attuazione è complicata dall'esistenza di due differenti sistemi di codici: i codici dei rifiuti del presente regolamento e i codici tariffari internazionali utilizzati dalle autorità doganali. Nell'audit si chiedono soluzioni pratiche, ad esempio una tabella di conversione che permetta di utilizzare i codici tariffari per selezionare spedizioni ad alto rischio da sottoporre a ispezione doganale. Si chiede altresì di predisporre un protocollo unionale per la raccolta dei dati sull'attuazione, dal momento che tali dati sono alla base della pianificazione delle ispezioni.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 50 – paragrafo 5

Testo in vigore

"5. Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale *o* multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali."

Emendamento

c bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali. Essi si scambiano informazioni relative alle spedizioni di rifiuti, ai flussi di rifiuti, agli operatori e agli impianti e condividono esperienze e conoscenze sulle misure di esecuzione, nonché i nomi degli operatori, degli stabilimenti e delle imprese illegali. A tal fine, la Commissione istituisce una piattaforma comune che include tutti gli Stati membri."

Motivazione

Le spedizioni transfrontaliere illegali possono essere efficacemente contrastate solo se tutti gli Stati membri lavorano di concerto; occorre quindi istituire una piattaforma comune. La rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL) si basa sulla cooperazione volontaria, ma alcuni Stati membri chiave (ad esempio l'Italia, la Francia e la Grecia) non vi partecipano ancora. Anche un recente audit del regolamento sulle spedizioni di rifiuti ha raccomandato con vigore di consolidare e intensificare la

cooperazione internazionale e lo scambio di rifiuti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 51 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte *della Comunità* e degli Stati membri.

Emendamento

(3 bis) All'articolo 51, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione e degli Stati membri, la quale include le sanzioni inflitte."

Motivazione

Un recente audit coordinato sull'attuazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti ha messo in luce ampie discrepanze tra gli otto paesi riguardo al modo in cui le violazioni sono sanzionate, oltre al fatto che la maggior parte dei paesi ricorre alle sanzioni solo in maniera limitata. L'audit invitava a realizzare una valutazione della proporzionalità e dell'effetto deterrente della politica sanzionatoria e a chiedere maggiori informazioni sul ricorso alle sanzioni. È pertanto importante che la Commissione includa specificamente nella sua relazione – cosa che non ha ancora fatto – le sanzioni effettivamente applicate dagli Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 58

Testo in vigore

1. La Commissione può modificare gli allegati al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del

Emendamento

(3 ter) L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 59:

presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 3. Inoltre:

a) gli allegati I, II, III, III A, IV e V **sono modificati** per tener conto delle modifiche convenute nell'ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;

b) i rifiuti non classificati **possono essere aggiunti** provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE;

c) su presentazione di una richiesta da parte di uno Stato membro, **è possibile prendere in considerazione l'inclusione** provvisoria nell'allegato III A **delle** miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III, nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 2, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE. **L'allegato III A può contenere** una clausola condizionale secondo la quale una o più voci non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE;

d) **sono determinati** i casi eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e, se necessario, tali rifiuti **sono inseriti negli** allegati IV A e V **e soppressi dall'allegato III**;

e) l'allegato V **è modificato** per tener conto delle modifiche convenute dell'elenco dei rifiuti pericolosi adottate a norma dell'articolo 1, **paragrafo 4**, della direttiva **91/689/CEE**;

f) l'allegato VIII **è modificato per tener** conto delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti.

a) per modificare gli allegati al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico;

b) per modificare gli allegati I, II, III, III A, IV e V per tener conto delle modifiche convenute nell'ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;

c) per aggiungere i rifiuti non classificati provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE;

d) su presentazione di una richiesta da parte di uno Stato membro, **per includere in via** provvisoria nell'allegato III A **del presente regolamento** miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III, nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 2, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE, **prevedendo se necessario** una clausola condizionale secondo la quale una o più voci non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE;

e) per determinare i casi eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e, se necessario, **per spostare** tali rifiuti **dall'allegato III agli** allegati IV A e V;

f) per modificare l'allegato V per tener conto delle modifiche convenute dell'elenco dei rifiuti pericolosi adottate a norma dell'articolo 7 della direttiva **2008/98/CE**;

g) per modificare l'allegato VIII **per tenere** conto delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti."

2. Al momento di modificare l'allegato IX, il comitato istituito dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (1) è pienamente associato alle deliberazioni.

Motivazione

La Commissione ha proposto un allineamento solo parziale delle attuali disposizioni in materia di "comitatologia" all'articolo 290 del TFUE, dato che per il resto si propone l'allineamento nell'ambito della cosiddetta proposta "omnibus". Tuttavia, ciò si traduce in due allineamenti parziali e non coordinati. È preferibile allineare l'intero regolamento con il presente atto modificativo piuttosto che allineare alcune parti in questa sede e altri attraverso la proposta "omnibus".

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 59

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 5, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di **potere di** cui all'articolo 26, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo **14, paragrafo 6, all'articolo 26**, paragrafo 5, **e all'articolo 58**, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega **dei poteri** di cui all'articolo **14, paragrafo 6, all'articolo 26**, paragrafo 5, **e all'articolo 58**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da

non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. *L'*atto delegato adottato ai sensi 26, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. *Un* atto delegato adottato ai sensi *dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 26, paragrafo 5, e dell'articolo 58*, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Allineamento conforme agli emendamenti proposti all'articolo 14, paragrafo 6, e all'articolo 58.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Allegato IX – tabella – riga 9 – colonna 2

Testo in vigore

"Informazioni sui controlli a campione aventi per oggetto le spedizioni di rifiuti o il loro recupero o smaltimento

Numero *dei controlli sulle* spedizioni di rifiuti *o sul* relativo recupero o smaltimento

Emendamento

(4 ter) nell'allegato IX, la descrizione delle informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

"Informazioni sulle ispezioni

Numero *delle ispezioni di stabilimenti e di imprese, di* spedizioni di rifiuti, *dei relativi attori e del* relativo recupero o

Numero *delle presunte* spedizioni *illegali accertate nel corso di tali controlli*:

Altre osservazioni:"

smaltimento, *rispettivamente*:

Numero *dei controlli fisici sugli stabilimenti e sulle imprese, sulle spedizioni di rifiuti, sui relativi attori e sul relativo recupero o smaltimento, rispettivamente*:

Numero degli stabilimenti e delle imprese che non hanno agito in conformità del presente regolamento, delle spedizioni illegali di rifiuti, delle attività illegali dei relativi attori e dei relativi recuperi o smaltimenti illegali, rispettivamente:

Altre osservazioni:"

Motivazione

Per effetto della nuova definizione di ispezione, è necessario che le relazioni strutturali includano tutte le ispezioni eseguite, non solo i controlli a campione. Il numero delle ispezioni, dei controlli fisici e delle illegalità riscontrate deve essere indicato separatamente per ciascuna fase del processo e non come mero valore aggregato, in modo da improntare meglio la pianificazione delle ispezioni.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Allegato IX – Tabella 5 – colonna 7 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) nell'allegato IX, tabella 5, prima dell'ultima colonna è inserita la seguente nuova colonna:

"Nome e indirizzo della persona giuridica responsabile della commessa illegalità"

Motivazione

Le relazioni strutturate sulle informazioni relative alle spedizioni illegali devono includere il nome e l'indirizzo della persona giuridica responsabile della commessa illegalità.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Allegato IX – tabella 5

Testo in vigore

Emendamento

(4 bis) all'allegato IX, tabella 5, il titolo dell'ultima colonna è sostituito dal seguente:

Misure adottate ***ed eventuali*** sanzioni

"Misure adottate e sanzioni comminate"

Motivazione

Un recente audit coordinato sull'attuazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti in otto paesi ha messo in luce ampie discrepanze riguardo al modo in cui essi sanzionano le violazioni, oltre al fatto che la maggior parte dei paesi fa scarso uso delle sanzioni. Occorre maggiore trasparenza per quanto riguarda le sanzioni effettivamente imposte, onde facilitare una convergenza rispetto al loro utilizzo e alle aliquote applicate. Ciò contribuirebbe a una migliore applicazione del regolamento in tutta l'Unione europea.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), nel 2009 gli Stati membri dell'UE hanno generato 74 milioni di tonnellate (Mt) di rifiuti pericolosi (il 28% in più rispetto al 2000)¹. Secondo Eurostat, nel 2010 gli Stati membri dell'UE hanno generato 101 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi e un totale di 927 milioni di tonnellate di rifiuti esclusi i principali rifiuti minerali².

Il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti vieta l'esportazione di rifiuti pericolosi verso i paesi che non fanno parte dell'OCSE. Sono invece consentite le esportazioni per il recupero di rifiuti non pericolosi verso tali paesi, purché il paese importatore non abbia notificato un'obiezione a tali importazioni e purché l'impianto che riceve i rifiuti sia gestito conformemente a norme in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente sostanzialmente equivalenti alle norme sancite dalla legislazione dell'Unione.

Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, nel 2009 gli Stati membri hanno segnalato circa 400 casi di spedizioni illegali di rifiuti (una metà tra Stati membri e l'altra metà da o verso l'UE). L'illegalità delle spedizioni era dovuta più frequentemente al fatto che queste erano state effettuate senza darne notifica alle autorità competenti interessate oppure in violazione di un divieto di effettuare spedizioni previsto dal regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. Tuttavia, secondo una relazione del 2009 dell'AEA, i casi segnalati rappresentano solo una piccola parte del numero reale che, secondo le conclusioni di tale relazione, è considerevole³.

Di fatto, tre progetti comuni di attuazione realizzati dalla rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL) tra il 2003 e il 2010, nell'ambito dei quali sono state controllate un certo numero di spedizioni in diversi Stati membri, hanno riscontrato che una quota compresa tra il 20% e il 50% delle spedizioni era illegale.

Secondo uno studio della Commissione del 2011, se anche solo l'1% delle spedizioni fosse illegale, il quantitativo totale di spedizioni illegali sarebbe dell'ordine di 2,8 milioni di tonnellate all'anno⁴. Il tasso di violazioni del 25%, rilevato nell'ultimo studio IMPEL corrisponderebbe all'impressionante volume di 70 milioni di tonnellate di spedizioni di rifiuti illegali ogni anno.

¹ Movements of waste across the EU's internal and external borders ("Movimenti dei rifiuti tra le frontiere interne ed esterne dell'UE"), relazione dell'AEA n. 7/2012.

² Environmental statistics and accounts in Europe ("Statistiche e conti ambientali in Europa"), Eurostat, ed. 2010.

³ Waste without borders in the EU? Transboundary shipments of waste ("Rifiuti senza frontiere nell'UE? Spedizioni di rifiuti transfrontaliere"), relazione dell'AEA n. 1/2009.

⁴ Assessment and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States ("Valutazione e orientamenti per l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di rifiuti negli Stati membri"), BiPRO, 16 novembre 2011.

2. I problemi causati dalle spedizioni illegali

La Commissione sintetizza come segue i problemi dovuti alle spedizioni illegali:

- i rifiuti spediti illegalmente, abbandonati in discariche abusive o trattati non conformemente alle norme in genere costituiscono una minaccia per l'ambiente e la salute,
- i costi di bonifica e reimportazione sono elevati,
- la perdita di risorse è significativa,
- si distorce il mercato interno (mancanza di condizioni di concorrenza eque per l'industria).

Secondo la Commissione, la generazione di rifiuti, inclusi i rifiuti pericolosi, continua ad aumentare. Le spedizioni di rifiuti notificati al di fuori degli Stati membri sono aumentate in modo costante ed Europol ha anche identificato un incremento del volume di spedizioni illegali. Se non si adottano le misure del caso, è probabile che il principale problema di un livello già elevato di spedizioni di rifiuti illegali aumenterà ulteriormente.

Inoltre, secondo uno studio della Commissione, il pieno rispetto degli otto strumenti legislativi dell'UE in materia di rifiuti, incluso il regolamento sulle spedizioni di rifiuti illegali, comporterebbe da qui al 2020 un incremento del fatturato delle aziende di gestione e riciclaggio dei rifiuti pari a 42 miliardi di euro all'anno, con la creazione di oltre 400 000 nuovi posti di lavoro¹.

Un'azione risoluta di contrasto alle spedizioni illegali è pertanto una soluzione ottimale per l'ambiente e la salute nonché per l'industria e l'economia.

3. Le cause delle spedizioni illegali

La Commissione indica i seguenti fattori alla base delle spedizioni illegali:

- costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti significativamente inferiori nei paesi in via di sviluppo,
- presenza capillare della criminalità ambientale organizzata relativamente alle questioni dei rifiuti,
- lacune nell'esecuzione in alcuni Stati membri (l'attuazione del regolamento ha una bassa priorità in molti Stati membri).

Secondo la valutazione d'impatto, su un totale di 26 251 ispezioni dei trasporti realizzate tra l'altro in 22 Stati membri da ottobre 2008 a novembre 2010, 3 334 contenevano rifiuti e il 23% di queste sono risultate non conformi. Il numero delle ispezioni dei trasporti e il numero di violazioni riscontrate varia significativamente tra uno Stato membro e l'altro. Alcuni paesi non effettuano praticamente alcuna ispezione (ad esempio, la Francia ha registrato un totale 26 ispezioni con 24 ispezioni fisiche, mentre la Polonia ha riportato 4 264 ispezioni e 3 391 ispezioni fisiche). Il tasso di non conformità varia dal 14,8 al 100%, con una media del 23%.

¹ Studio "Implementation of EU waste legislation for green growth" ("Attuazione della legislazione dell'UE in materia di rifiuti per la crescita verde"), BioIntelligence Service, 2011.

È stato riscontrato che tali ampie discrepanze hanno portato alla pratica nota come "port hopping": gli esportatori di rifiuti illegali fanno transitare le spedizioni scegliendo gli Stati membri con minori controlli.

Il dato importante è che nei casi in cui le ispezioni sono state effettuate sulle imprese piuttosto che sui trasporti, il 79% delle imprese sono state dichiarate non conformi (95 su 120). Ciò mette in luce l'urgente necessità di maggiori controlli a monte sui siti di generazione e raccolta dei rifiuti per cercare di risolvere il problema all'origine e non solo mediante controlli di frontiera sulle spedizioni.

4. Proposta della Commissione

La Commissione propone diverse misure per superare le significative lacune relative all'attuazione negli Stati membri. In sintesi, propone quanto segue:

- tutti gli Stati membri elaborano un piano d'ispezione basato sui rischi, stabilendo la strategia e gli obiettivi per le ispezioni delle spedizioni di rifiuti e prevedendo le necessarie risorse a tal fine,
- i piani d'ispezione devono essere accessibili al pubblico a norma della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale,
- le autorità competenti devono poter esigere prove, nei casi di presunta spedizione illegale, circa la natura della spedizione (ossia se si tratta di rifiuti o meno) o circa la natura dell'operazione di recupero (gestione ecologicamente corretta).

5. Proposte del relatore

Il relatore sostiene pienamente gli obiettivi della proposta della Commissione. Come già evidenziato, un'azione decisa di contrasto delle spedizioni illegali è una soluzione ottimale per l'ambiente e la salute nonché per l'industria e l'economia.

Il relatore suggerisce pertanto di rafforzare ulteriormente la proposta della Commissione:

- a) migliorando la base di conoscenze in materia di spedizioni illegali;
- b) prevedendo che i piani di ispezione includano un numero minimo di controlli fisici;
- c) prevedendo che i piani di ispezione e i relativi risultati siano permanentemente accessibili al pubblico;
- d) conferendo maggiori poteri alle autorità pertinenti;
- e) rafforzando la cooperazione tra Stati membri.

Lettera a) Nell'attuale applicazione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti è stata riscontrata una gestione inadeguata delle informazioni da parte delle autorità pertinenti¹.

¹ Audit coordinato sull'attuazione del regolamento dell'Unione europea relativo alle spedizioni di rifiuti, relazione congiunta basata su otto audit nazionali, ottobre 2013

È necessario mettere a punto un protocollo armonizzato per la raccolta, la registrazione e la comunicazione dei dati sull'attuazione del regolamento e una tabella di conversione tra i codici doganali e i codici dei rifiuti per collegare meglio i controlli doganali e i controlli sulle spedizioni di rifiuti. Inoltre, sono necessarie informazioni sul regime di sanzioni in caso di violazioni al fine di garantire una maggiore armonizzazione in questo ambito.

Lettera b) Gli Stati membri devono includere un numero minimo di controlli fisici degli impianti e/o delle spedizioni di rifiuti, conformemente alla strategia e agli obiettivi e alla valutazione dei rischi effettuata così da garantire un livello minimo di ispezioni.

Lettera c) È fondamentale che i piani d'ispezione siano permanentemente accessibili al pubblico e non solo su richiesta. Ciò serve a garantire un controllo di qualità esterno su tali piani e a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri. I piani non contengono informazioni sensibili, dato che non includono la programmazione operativa: pertanto, la loro pubblicazione non pregiudica la finalità delle ispezioni. Il carattere permanentemente pubblico dei piani riduce inoltre il carico di lavoro per gli Stati membri. Gli esiti dell'applicazione dei piani dovrebbero essere anch'essi oggetto di pubblicazione.

Lettera d) Le autorità pertinenti non devono necessariamente avere un sospetto per poter chiedere informazioni complementari al fine di verificare la natura della spedizione (ossia se si tratta o meno di rifiuti) o la sua destinazione (recupero ecologicamente corretto). Lo stesso vale per i controlli complementari circa la natura dei rifiuti (ad es. se si tratta o meno di rifiuti pericolosi), così da garantire un'adeguata attuazione dei pertinenti divieti di esportazione.

Lettera e) Le spedizioni illegali possono essere efficacemente contrastate solo attraverso la collaborazione di tutti gli Stati membri. Gli Stati membri, pertanto, devono essere obbligati a scambiarsi informazioni relative alle spedizioni di rifiuti, ai flussi dei rifiuti, agli operatori e agli impianti e a condividere esperienze e conoscenze sulle misure di attuazione. A tal fine, la Commissione deve inoltre istituire una piattaforma comune che includa tutti gli Stati membri. Infine, il relatore suggerisce di allineare le attuali disposizioni in materia di comitatologia all'articolo 290 del TFUE nel presente atto modificativo, così da garantire la coerenza anziché realizzare parte dell'allineamento in questa sede e parte mediante la cosiddetta proposta "omnibus".

PROCEDURA

Titolo	Spedizioni di rifiuti
Riferimenti	COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD)
Presentazione della proposta al PE	11.7.2013
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 8.10.2013
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	JURI 8.10.2013
Pareri non espressi Decisione	JURI 11.9.2013
Relatore(i) Nomina	Bart Staes 30.9.2013
Esame in commissione	27.11.2013
Approvazione	22.1.2014
Esito della votazione finale	+: 54 –: 5 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Kläß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, <i>Vladko</i> Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Christofer Fjellner, Gaston Franco, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, Marusya Lyubcheva, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Anna Hedh
Deposito	30.1.2014